

**REGIO DECRETO CHE APPROVA IL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE  
SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA**

Regio Decreto 9 ottobre 1889 n. 6442  
(G.U. 28 ottobre 1889 n. 256)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

Veduta la legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849;  
Veduto il parere del consiglio di Stato;  
Sentito il consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E'approvato l'unito regolamento che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro dell'interno, per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.  
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 Ottobre 1889.

UMBERTO I

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1889  
Reg. 170, Atti del Governo a f. 231. Mandillo  
Luogo del sigillo. V. il Guardiasigilli. G. Zanardelli.

F. CRISPI.

**REGOLAMENTO  
per l'applicazione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica**

Artt. 1 - 58  
(omissis)

TITOLO II

Capo X

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini

Art. 59

I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendono esercitare abitualmente in un comune la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma presso l'ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza.

Di ogni registrazione di diploma sarà dal sindaco trasmessa notizia al prefetto che farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo.

In ogni ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della provincia. I sanitari che intendono esercitare anche temporaneamente in un comune ed i medici e chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, dovranno ad ogni richiesta dell'autorità comunale presentare i titoli della loro abilitazione prescritti dall'art. 23 della legge.

Ogni comune terrà un registro speciale colle firme dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

Art. 60

Ai flebotomi, dentisti, semplicisti, erbaiuoli, veterinari, assistenti farmacisti e levatrici che esercitano attualmente in seguito ad una regolare autorizzazione avuta prima della pubblicazione della vigente legge sanitaria, sono mantenuti i diritti acquisiti.

Art. 61 e sgg.  
(omissis)